

Agricoltura e imprenditoria femminile: concessione di mutui agevolati

Publicato il decreto recante le misure in favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura: iniziative ammissibili e agevolazioni concedibili

Publicato in GU n. 212 del 26.08.2020 il [Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 9 luglio 2020](#), contenente misure a favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura.

Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, come previsto dalla [Legge di Bilancio 2020](#), con il decreto in oggetto sono stati definiti i **criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici** attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Per la realizzazione dei progetti sono concessi **mutui agevolati**:

- a un **tasso pari a zero**,
- della durata minima di cinque anni e massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento,
- e di importo non superiore a 300.000 euro e comunque non superiore al 95% delle spese ammissibili

L'impresa beneficiaria deve **garantire la copertura finanziaria del programma di investimento**, comprensivo dell'IVA, **apportando un contributo finanziario**, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno **pari almeno al 20% delle spese ammissibili complessive**.

Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per l'intero importo concesso, maggiorato del 20% per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si potrà ricorrere a:

- a. iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;
- b. in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fidejussione bancaria o assicurativa, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso.

I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.

Per quanto riguarda i **progetti finanziabili**, questi devono perseguire almeno uno dei **seguenti obiettivi**:

- a. **miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola** mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attività agricole connesse;
- b. **miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali** purché non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
- c. **realizzazione e miglioramento delle infrastrutture** connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.

I progetti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda e **devono concludersi entro 24 mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni**

Il Ministero stipula apposita convenzione con ISMEA, soggetto al quale sono demandate le attività di istruttoria, concessione ed erogazione delle agevolazioni, nonché quelle di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto.

ISMEA trasmette al Ministero lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire i criteri, le modalità di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione e di revoca dei mutui agevolati.

In assenza di osservazioni da parte del Ministero, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, **ISMEA adotta le istruzioni applicative che pubblicherà sul proprio sito istituzionale.**